

DELIBERA N. 67/ 2024 / CRL/ 08 05 2024
PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.9 DELLA
LEGGE N.28/00 RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEI
CONSIGLIERI COMUNALI STEFANIA PADULA, LUISA NAVISSE E RENZO
MERCANTI DEL COMUNE DI POMEZIA

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione dell'8 maggio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*, ed in particolare l’art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante *“Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”*, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

RITENUTO che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 134/22/CONS elettorali sono perseguibili d’ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 28 del 2000, *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni*

pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni", e che pertanto, in relazione alle elezioni Europee dell'8 e 9 giugno 2024, l'entrata in vigore della citata disposizione è fissata nella data dell'11 aprile 2024;

VISTA la segnalazione, ricevuta via PEC in data 6 maggio 2024, acquisita al protocollo di questo Corecom al n. 11668, afferente la presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 28/2000, presentata dai Consiglieri del comune di Pomezia Stefania Padula, Luisa Navisse e Renzo Mercanti, con la quale i predetti Consiglieri comunicano che *"...sono stati invitati dalla segreteria del Sindaco Veronica Felici, per il tramite di una comunicazione whatsapp all'evento di cui si riporta locandina....."*;

ATTESO CHE i predetti Consiglieri nella citata segnalazione hanno chiesto a questo Corecom di vigilare sul rispetto della norma, tenendo presente che i divieti ivi previsti si applicano a tutte le forme di comunicazione e non solo a quelle realizzate attraverso mezzi radiotelevisivi e stampa;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 10 dell'art. 17, della Delibera AgCom 134/22/CONS, il Comitato procede ad una istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l'interessato nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000;

ATTESO CHE questo Corecom, in esecuzione dell'attività istruttoria demandata dall'Autorità, con nota del 6 maggio 2024, di protocollo 11671, ha richiesto al comune di Pomezia chiarimenti in ordine a quanto segnalato dai predetti Consiglieri;

ATTESO ALTRESI' CHE, con nota del 7 maggio 2024, acquisita al protocollo di questo Corecom al numero 11735, il comune di Pomezia ha risposto alla richiesta di informazioni, precisando che la segreteria del Sindaco, per favorire la partecipazione dei Consiglieri comunali di minoranza all'evento "Modifica l.r. 12/04 – Condoni edilizi", ha proceduto ad una comunicazione di servizio inviando, come da prassi, un whatsapp al solo gruppo di minoranza, e non ad altri. E' stato pertanto un invito diretto ai soli Consiglieri di minoranza e non una comunicazione istituzionale esterna. Il Comune ha pertanto richiesto l'archiviazione della segnalazione, sottolineando di essere un'Amministrazione rispettosa della legislazione italiana e nello specifico della normativa sulla par condicio, come verificabile sul sito istituzionale dell'ente;

CONSIDERATO CHE dalla risposta del comune di Pomezia emerge che il whatsapp di cui trattasi riveste effettivamente carattere di comunicazione di servizio e non integra la fattispecie della comunicazione istituzionale, in quanto non rivolta all'esterno, ed atteso che le verifiche effettuate hanno confermato che il sito del Comune non presenta avvisi che contrastino la citata legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'archiviazione del procedimento iniziato a seguito della segnalazione pervenuta e trasmettere, per gli adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la presente Deliberazione, corredata dalla documentazione

relativa alla presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale svolta dal comune di Pomezia nel periodo di par condicio elettorale;

DELIBERA

- di proporre l'archiviazione del procedimento avviato in conseguenza della segnalazione dei Consiglieri Stefania Padula, Luisa Navisse e Renzo Mercanti, in merito al whatsapp inviato ai Consiglieri in relazione ad un evento sulla l.r. in materia di Condoni edilizi in periodo di c.d. "par condicio elettorale", prendendo atto di quanto attestato dal Comune, in ordine alla natura del whatsapp quale comunicazione di servizio e non comunicazione istituzionale, in quanto diretta ai soli Consiglieri di opposizione e non all'esterno dell'Ente ed avendo proceduto a ulteriori verifiche sul sito istituzionale del Comune, che hanno prodotto esito negativo in relazione all'eventuale presenza di comunicazioni in violazione della legge n. 28 del 2000;
- di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, la segnalazione di cui all'oggetto, per gli adempimenti di competenza, ai sensi del comma 10 dell'art. 17, della Delibera AgCom 134/22/CONS;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Corecom Lazio.

Il DIRIGENTE
Dr. Roberto Rizzi
FTO

La Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Avv. Maria Cristina Cafini
FTO